

HELIOPOLIS

CULTURE CIVILTÀ POLITICA
ISSN 2281-3489ANNO XVI
NUMERO 2 – 2018**Léon Duguit**
(1859-1928)

ABSTRACT: La figura e l'opera di Léon Duguit, eminente giurista al centro del dibattito filosofico-giuridico del suo tempo, sono state particolarmente rilevanti in un contesto, in cui il positivismo scientifico misura a fondo la capacità di elevare, secondo le indicazioni di Augusto Comte, le scienze giuridiche e morali allo stesso livello epistemologico di quelle c.d. naturali (fisica, chimica, astronomia, biologia). Proprio attraverso la revisione durkheimiana dell'identificazione tra organo biologico e società, Duguit rende ragione delle trasformazioni e della definizione del fenomeno normativo, per il tramite di un modello, quello solidaristico, che sembra avere, nei primi decenni del secolo scorso, notevole aderenza con la realtà sociale e politica.

PAROLE CHIAVE: Crisi dello Stato, solidarismo, sociologia, legge dei tre stadi, solidarietà meccanica, solidarietà organica, reazione sociale, coazione, trasformazioni del diritto e della sovranità.

L'opera di Léon Duguit – giurista definito da Vittorio Emanuele Orlando «[...] la figura forse più rappresentativa della scienza di diritto pubblico della Francia contemporanea» (in *Leone Duguit e la scuola del realismo giuridico*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano 1954, p. 73) – si costituisce come un momento significativo nell'ambito di quelle teorie di marca sociologica che, tentano di definire il fenomeno normativo in rapporto alla socialità sulla base di un orientamento squisitamente antiformalistico. In particolare, il suo sforzo è indirizzato nel senso della traduzione in senso più specificamente normativo delle acquisizioni della sociologia di Durkheim. Pierre Marie Nicolas Léon Duguit nasce a Libourne, amena cittadina non distante da Bordeaux, il 4 febbraio 1859, e muore nel capoluogo della Gironda il 18 dicembre 1928.

Nell'intraprendere gli studi di giurista, si iscrive a pieno titolo nella tradizione familiare: suo padre, Paul Duguit, infatti, era a sua volta avvocato, poi distaccato presso il tribunale di Libourne.

Léon conclude brillantemente i suoi studi, iniziati nel 1876, e, nel 1882, porta a termine due tesi di dottorato, che gli vale un importante riconoscimento, la medaglia d'oro che la città di Bordeaux conferisce per il suo valore scientifico. Nel 1882, a ventitré anni, supera l'*agrégation* - con una dispensa per limiti d'età - in un concorso tra i cui partecipanti figurano Hauriou, Michoud, Berthélemy. Docente *agrégé* presso la Facoltà di Caen nel 1883, è di ritorno nell'ateneo bordolese nel 1886: con il decreto rettorale del 24 luglio 1889, l'insegnamento di diritto costituzionale è introdotto come fondamentale per il conseguimento della licenza.

Duguit manterrà nel prestigioso ateneo bordeliese questo prestigioso insegnamento per tutto il corso della sua vita di studioso e di docente, legatissimo com'era al capoluogo girondino: la sua passione e la sua costanza nell'insegnamento gli valgono l'importante carica di *Doyen* (Decano), che negli atenei transalpini non è legato al solo avanzamento anagrafico.

A partire dal 1890, il suo impegno è teso alla costituzione di un'area scientifico-disciplinare istituita sulla base di un'intersezione tra la nascente sociologia e i più tradizionali studi di diritto: formatosi alla scuola di Durkheim, che insegna a Bordeaux in quegli stessi anni, Duguit innesterà la sua teoria giuridica nel solco della ricerca avviata con *La divisione del lavoro sociale*. Il nucleo fondamentale del suo pensiero verte tutto intorno alla definizione di una "regola sociale oggettiva di diritto", cui il diritto stesso, inteso come tecnica, deve subordinarsi per trovare legittimità scientifica e politica, è solo il punto d'approdo di un percorso molto articolato, che ha luogo a partire da posizioni organicistiche acriticamente recepite in un primo momento, per compiersi in modo più maturo nell'adesione al solidarismo.

Storicizzando la sua produzione, sarà possibile cogliere questa questione da una delle due parti in cui si compone: quella più propriamente tecnica, prodotto della riflessione di un giurista la cui adesione al positivismo scientifico, in definitiva, non è da considerarsi, al pari di quella di Durkheim, né univoca, né lineare, essendo, piuttosto, il prodotto di una significativa evoluzione nel tempo. Per affrontare il problema nodo del rapporto tra sociologismo e normativismo in Duguit

può aver senso una storicizzazione dell'opera del giurista, intesa alla stregua di una scansione temporale dei suoi lavori che sottende la tesi di una "rottura epistemologica" interna alla sua opera, rottura che si situerebbe tra i suoi primi lavori, di natura squisitamente sociologica, e quelli della sua maturità di scienziato. Senza quindi ossequiare un presunto dovere di completezza filologica o di altrettanto presunta esaustività nella ricostruzione storica, l'approccio a quest'importante giurista rileva nella misura in cui si tratta di configurare nel modo più compiuto possibile la sua posizione teorica nei confronti del positivismo. Se è vero, infatti, che è giusto far risalire l'atto di nascita ufficiale, per dir così, dell'opera di Léon Duguit al 1901, anno in cui pubblica il suo *L'État, le droit objectif et la loi positive* (Paris 1901), primo dei due volumi con cui il giurista intende compiere opera critica e demistificatoria circa il legame, sino ad allora considerato indissolubile, tra diritto e Stato, l'altro è *L'État, les gouvernantes et les agents* (Paris 1903), sarebbe ingiusto misconoscere l'importanza di tutta la sua produzione sino a quel momento.

I suoi primi lavori hanno tutti un taglio squisitamente sociologico, o storico-sociologico: tra questi, tra questi, ci limitiamo a citare *Les conflits de Législation au point de vue de la forme* (1882); *Étude historique sur le rapt de séduction* (1886); *Le droit constitutionnel et la sociologie* (1889); *Un séminaire de sociologie* (1889); *De fonctions de l'État moderne* (1894). La sua ricerca teorica di questi anni va tutta nella direzione della lotta contro le correnti idealistiche e formaliste, intrise di soggettivismo, lotta intesa come ricerca di un fondamento realisticamente inteso del diritto, nonché

di un riferimento assiologico-valoriale, entrambi funzionali alla negazione teorica delle nozioni di sovranità statale, di soggetto di diritto e di diritto soggettivo.

Quando Duguit oppone i suoi argomenti anti-soggettivisti, non si riferisce, come ad esempio fa un altro importante esponente dell'antiformalismo francese, François GÉNY, ad un vocabolario attinente al semplice linguaggio delle fonti, che sarebbero da rivedere sul piano dottrinario e tecnico. Ancora con riferimento alle categorie concettuali elaborate da Gény, la costruzione concettuale del giuspubblicista transalpino, non è di natura "tecnica", quanto, piuttosto, "scientifica". Non si dà, infatti, nell'approccio di Duguit, tecnica disarticolata dalla scienza: anticipando la nozione di "pratica teorica", il problema che il giuspubblicista solleva è quello di un'interrogazione che evidenzia come l'assise del valore debba essere reperito non nel soggetto e nel *coté* soggettivo dell'ordinamento giuridico, quanto, piuttosto, nella realtà sociale, fenomenicamente intesa. In maniera del tutto conseguente, siffatto riferimento alla realtà sociale non avrà la forma della ripresa del diritto romano nei termini di JHERING, né quella della riscoperta logico-fenomenologica, vertente sulla *Natur der Sache*, ma si sosterrà di dati oggettivi (*données objectives*) dotati di una propria valenza assiologica, strutturati secondo un principio che è quello della solidarietà sociale, nelle forme in cui Durkheim ha definito questa categoria, quelle, cioè, della solidarietà meccanica e della solidarietà organica (É. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Milano 1996). Attraverso la nozione di solidarietà, individuata come storicamente caratterizzante la

trasformazione dei sistemi normativi, Duguit intende portare a compimento il progetto, proprio di Augusto COMTE, avente per oggetto il c.d. "galileismo morale", ossia la costituzione anti-introspezionistica della morale e, al tempo stesso, quella anti-metafisica, scientifica e sperimentale della scienza giuridica, nel quadro della celeberrima "legge dei tre stadi". Pur rifiutando la legge generale della c.d. progressiva sostituzione della "solidarietà meccanica" in "solidarietà organica", elaborata da Durkheim, il giuspubblicista bordolese, in una serie di importanti lavori dedicati all'evoluzione dei sistemi giuridici a lui contemporanei, evidenzia la necessità di sostituire all'idea di sovranità il principio solidaristico, principio cui non è estranea la metafora del corpo biologico e che è definito in questi termini: «La dottrina solidarista considera che gli individui sono come delle cellule che compongono un corpo vivente, che non può vivere senza l'attività delle cellule che lo compongono, e che queste non possono vivere isolate» (*Sovranità e libertà*, Torino 2007, p. 212). È questo il tributo al positivismo comtiano, inteso come istanza di adeguatezza della scienza al contesto storico-sociale di riferimento. La particolarità di questi lavori storico-ricostruttivi, aventi per oggetto le sfere del diritto pubblico, del diritto privato, ma anche la stessa scienza giuridica, consiste non solo nella rilettura in chiave solidaristica della "crisi del diritto e dello Stato" d'inizio Novecento, quant'anche della ripresa in chiave solidaristica, di importanti *topoi* della cultura giuridico-politica liberale e borghese: proprietà, codificazione, principio di nazionalità, responsabilità, non sono rigettati in quanto frutto

dell'ideologia individualistica, quanto, piuttosto, integrati nell'ambito di un approccio, il solidarismo giuridico per l'appunto, ritenuto in grado di mediare individualità e socialità, sussunti nella categoria di "solidarietà organica", laddove le problematiche proprie dell'associazionismo, del sindacalismo, della rappresentanza per interessi, sarebbero da ascrivere ad una recrudescenza di quella "solidarietà meccanica", oggetto di una vera e propria rimozione da parte dell'individualismo giuridico, che già con la Rivoluzione dell'89 nega ogni realtà associativa.

Fiero avversario del pragmatismo, Duguit ritiene che la scienza giuridica formalista elabori in maniera del tutto ideologica nozioni come quelle di "diritto soggettivo", "volontà generale", "sovranità": in particolare, ciò cui si nega ogni fondamento è il potere riconosciuto ad una persona o a un gruppo di persone di imporre una volontà, perché ritenuta qualitativamente superiore ad altre: questo concetto, che è alla base dello stesso primato della legge, è svuotato di ogni sostanza logica. La stessa volontà, in definitiva, sembra privata di consistenza normativa: all'idea di personalità giuridica dello Stato si sostituisce quella di un meccanismo sociale: il potere dei governanti sui governati è ricondotto ad un più generale principio, quello della differenziazione sociale, e al concetto di "diritto soggettivo" si sostituisce quello di "funzione sociale". Sono dunque considerati metafisici concetti come quelli di Stato, inteso come "persona giuridica", "vuota forma scolastica", la cui funzione è considerata coincidente con quella, tutta ideologica, di "velo" della realtà di rapporti di potere determinati; metafisico è il concetto di diritto sog-

gettivo, al quale si sostituisce l'idea di "situazione giuridica soggettiva", definita come quella situazione creata da una volontà autocosciente, conforme ad una, che, concretizzandosi doveristicamente, ha la seguente forma: «In fine, dal fatto che l'uomo è individuo solidare con altri individui, deriva per lui una regola di condotta, che può riassumersi nella seguente formula generale: non fare nulla che diminuisca la solidarietà sociale per similitudine e la solidarietà per divisione del lavoro; fare tutto ciò che è materialmente nei poteri dell'individuo per accrescere la solidarietà sociale in tutte le due forme» (L. Duguit, *L'État, le droit objectif et la loi positive*, cit., p. 91). La stessa legge, realisticamente intesa, non coincide con la sua autorappresentazione ideologica, ossia con l'espressione di una particolare volontà, quella di cui Rousseau definisce le coordinate nel suo *Contacto sociale*. Piuttosto, essa non è nient'altro che constatazione, operata da parte dei governanti, di una "regola di diritto oggettivo": in altre parole, per Duguit, l'attività volitiva dello Stato ha un senso, ed è considerata legale, solo nella misura in cui le volizioni dei governanti sono in accordo con la "regola sociale di diritto", ossia della massima che, in un determinato momento storico, traduce la socialità in normatività. In definitiva, lo Stato non sarebbe altro che «il prodotto di una differenziazione naturale [...] tra gli uomini di uno stesso gruppo da cui deriva ciò che si chiama potenza pubblica, che non può in nessun modo essere legittimata per la sua origine, ma soltanto per i servizi che rende conformemente alla regola di diritto» (L. Duguit, *L'État, le droit objectif et la loi positive*, cit., p. 126). In questa linea concettuale, la categoria

di validità è del tutto svuotata della sua consistenza formalistica, riletta secondo categorie ideal-realistiche: in altri termini, non c'è diritto valido che non sia, al tempo stesso, efficace e legittimo. Se la “regola sociale di diritto” è trasformazione di realtà fattuali in momenti normativamente rilevanti, la solidarietà non è pensata assiologicamente come un valore: quest'ultima, infatti, non appartiene né al mondo dell'etica né a quello della morale individuale. Piuttosto, è il *pivot* del passaggio da *Sein* a *Sollen*, prodotto di una realtà fattuale e della sua recezione come valore, recezione resa possibile non attraverso un automatica trasformazione in legge, quanto, piuttosto, da un generale orientamento culturale nella direzione del reale, proprio del positivismo, di cui si afferma la storicità, più che non l'assolutezza. Si può esemplificare questo complesso costruito logico con la constatazione che, quando un atto che emana dai governanti si impone all'obbedienza dei governati, ciò non ha luogo in virtù della sua stessa origine, ossia per il fatto che proviene da una volontà superiore, investita da un “diritto soggettivo di comando”, ma per il fatto che risulta, per oggetto e fine, conforme al diritto del gruppo in questione, reperito a partire dalla suddetta “regola sociale di diritto”. Si accennava in precedenza ad un approccio sulla cui scorta la scienza giuridica si costituisce come scienza sperimentale: quest'affermazione si giustifica sulla scorta della valorizzazione normativa della reazione sociale, di cui la sanzione

monopolisticamente comminata dallo Stato (ossia dai governanti) sarebbe solo una variante, maggiormente formalizzata. In altri termini, alla non adeguatezza delle volizioni statuali alla “regola sociale di diritto” corrisponderebbe una reazione sociale cui l'ordinamento deve conferire precisa valenza normativa. Ciò vuol dire che le norme statuali sono annullabili, sottoposte come sono alla risposta sociale che la loro stessa promulgazione genera, di cui la coscienza dei consociati è il “sintomo”.

Politicamente orientata nella direzione di un socialismo riformatore, avulsa da ogni forma di collettivismo, propensa alla valorizzazione dell'intervento dello Stato nell'economia così come alla rivalutazione di una concezione organicistica e aconflittuale della società, la riflessione di Léon Duguit resta debitrice di una concezione della reazione sociale intesa come epifenomeno, già normativamente significativo, della violazione del diritto vivente nei gruppi sociali. Pur con i limiti dell'organicismo di marca positivista, ancorché emendato dal criticismo durkheimiano, il giuspubblicista francese ha il merito di elaborare una teoria scientifica (ma non per questo empirica) del nodo tra validità ed efficacia del diritto, sottraendosi a ricostruzioni pure realistiche, che si sostengono sulla genericità del consenso (Hart) o sulla magia, intesa come sistema culturale esplicativo del diritto, pur sempre segnato da inemendabile irrazionalità (realismo giuridico scandinavo).

Vincenzo Rapone

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

a) Scritti di Léon Duguit;

De Usufructu (droit romain). De l'actif de la communauté (droit français); Tesi di laurea dell'università di Bordeaux, 1879;

Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit romain). Des conflits de Législation relatifs à la forme des actes civils (droit français); Tesi di dottorato all'università di Bordeaux, 1882;

Les conflits de législation au point de vue de la forme, Paris 1883;

Quelque mots sur la famille primitive, Paris 1883;

Étude historique sur le rapt de séduction, in «Nouvelle revue historique», 1886, pp. 587-625;

Le droit constitutionnel et la sociologie, in «Revue internationale de l'enseignement», 1889, pp. 484 – 505;

La séparation des pouvoirs et l'Assemblée nationale de 1789, in «Revue d'économie politique», 1893, pp. 99-132 ; 336-72 ; 567-615 ;

Des fonctions de l'État moderne, in «Revue internationale de sociologie», 1894, pp. 36-60;

Le conflit de la souveraineté fédérale et la souveraineté locale aux États-Unis d'Amérique, in «Revue d'économie politique», 1894, pp. 36-60;

L'État, le droit objectif et la loi positive, Paris 1901;

L'État, les gouvernantes et les agentes, Paris 1903;

Manuel de droit constitutionnel, Paris 1907. (Successive edizioni 1911; 1918; 1923);

Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État, Paris 1903; trad. it., *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, a cura di L. Bagolini, Firenze 1950;

Le syndicats de fonctionnaires, in «Revue politique et parlementaire», 1906, pp. 28-30;

Le régime du culte catholique antérieur à la loi de séparation et les causes juridiques de la séparation, Paris 1907;

Traité de droit constitutionnel, Paris 1911. (Successive edizioni: 1911, 1921; 1927);

Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris 1912;

Les transformations du droit public, Paris 1913;

Souveraineté et liberté: Leçons faites à l'Université Columbia (New York), 1920-1921, (1922), trad. it. a cura di V. Rapone, *Sovranità e libertà*, Torino 2007, pp. 1-255;

The Law and the State; French and German doctrines, Paris 1917, trad. it. a cura di V. Rapone, *Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca*, Soveria Mannelli, 2012, pp. 1-300;

Le pragmatisme juridique. Conférence faite à l'Université de Coimbre le 3 décembre 1923; Coimbra 1924;

Leçons de droit Public général, Paris 1926;

Préface a: R. Cruse, *L'hypertrophie de l'État*, Paris 1928.

b) Bibliografia degli scritti su Léon Duguit:

L. Bagolini, *Il metodo di Léon Duguit*, in L. Duguit, *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, Firenze 1950;

F. Battaglia, *L'interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1929, pp. 185-237; 376-413;

- R. Bonnard, *Le doctrine de Duguit sur le droit et l'Etat*, in «Revue internationale de la théorie du droit», 1927, pp. 18-40;
- *Léon Duguit*, in «Revue internationale de la théorie du droit», 1928-29;
 - *Léon Duguit, ses œuvres, sa doctrine*, in «Revue du droit public», 1929, pp. 7-51;
 - *Les idées de Léon Duguit sur les valeurs sociales (avec des inédits de Duguit)*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 7-19;
- J. Bonnetcase, *La notion de droit en France au dix-neuvième siècle*, Paris 1919;
- *La science juridique française: quelques aspects fondamentaux de l'œuvre de Léon Duguit*, in «Revue générale du droit», 1929;
- M. Borgetto, *La notion de fraternité en droit public française: le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, Paris 1993;
- L. Brun, *Un conception moderne du droit*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1927 ;
- P. Cintura, *La pensée politique de Léon Duguit*, in «Revue juridique et économique du Sud-Ovest», 1968, pp. 67-98, 151-193;
- J. Dabin, *La philosophie de l'ordre juridique positif*, Paris 1929;
- *Doctrines générale de l'État*, Bruxelles 1939;
 - *Théorie générale du droit*, Bruxelles 1944;
 - *Le droit subjectif*, Paris 1952;
- G. Davy, *L'idéalisme et les conceptions réalistes du droit*, in «Revue philosophique», 1920, pp. 234-276; 348-384;
- A. Forti, *Il realismo nel diritto pubblico*, Camerino 1903;
- A. Fraguiero, *Il fondamento sociologico del diritto nel pensiero di Léon Duguit*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1929, pp. 361-75;
- F. Gény, *Les bases fondamentales du droit civil en face des théories de L. Duguit*, in «Revue trimestrielle de droit civil», 1922, pp. 779-829;
- G. Gurvitch, *L'idée du droit social*, Paris 1932;
- M. Hauriou (con A. Mestre), recensione a: L. Duguit, *L'État, le droit objectif et la loi positive*, in «Revue du droit public», 1902, pp. 346-366;
- G. Jeze, *L'influence de Léon Duguit sur le droit administratif français*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 135-151;
- M. Laborde-Lacoste, *La vie et la personnalité de Léon Duguit*, Atti del Congresso commemorativo del centenario della nascita del doyen Léon Duguit, numero monografico di «Revue juridique et économique du sud-ouest», 1959, 3-4, pp. 93-114;
- L. Le Fur, *Droit individuel et droit social: coordination, subordination ou intégration*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 121-134;
- A. Mestre, *Remarques sur la notion de propriété d'après Duguit*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 163-73;
- V. E. Orlando, *Leone Duguit e la scuola del realismo giuridico*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari coordinati in sistema (1881-1940)*, Milano 1954, pp. 72-79;
- A. Pagano, *Léon Duguit (1859-1928)*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1929, pp. 470-473;
- M. Peset, *Philosophie et sciences dans l'œuvre de Léon Duguit*, in «Revue du droit public», 1971, pp. 353-386;
- V. Rapone, *Sovranità e diritto sociale*, Introduzione a: *Sovranità e libertà*, Torino 2007,

pp. 7-111;

- *Diritto pubblico e teoria della conoscenza: la “volontà di potenza statale” al vaglio della critica realista*, Introduzione a: *Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca*, Soveria Mannelli 2012, pp. 1-85;

- “Le système juridique, réaliste, socialiste et objectiviste est l’œuvre d’un jour dans l’histoire”: *ovvero, della connessione tra “spirito positivo” e storicità nell’opera di Léon Duguit*, in «Sociologia. Rivista di scienze storiche e sociali», Anno XLVI n. 1, 2012, pp. 65-80; M. Réglade, *Perspective qu’ouvrent les doctrines objectivistes du Doyen Duguit pour un renouvellement de l’étude du droit international*, in «Revue générale du droit international public», 1930, pp. 380-419;

- *Théorie générale du droit dans l’œuvre de Léon Duguit*, in «Revue générale du droit international public», 1930, pp. 380-419;

G. Renard, *Autour des idées de L. Duguit. Des sciences physiques aux sciences morales*, Paris 1923;

L. Sfez, *Duguit et la théorie de l’État*, Paris 1976.